

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1856

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ABRAMONTE, ALBERICI, ALBERTI
CASELLATI, ANGELONI, BAIOLETTI, BALDELLI, BARBIERI,
BEDONI, BETTONI BRANDANI, BRICCARELLO, BRUNO GANERI,
BUCCIARELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, DANIELE GALDI,
D'IPPOLITO VITALE, MANIERI, MODOLO, MOLINARI,
MOLTISANTI, PAGANO, PIETRA LENZI, ROCCHI, SARTORI,
SILIQINI, THALER AUSSERHOFER, VEVANTE SCIOLETTI,
SALVI, BRUTTI, BERTONI, BRIGANDI, BAGNOLI, CASADEI
MONTI, DE GUIDI, FALOMI, FORCIERI, GUERZONI, LARIZZA,
LAURICELLA, MANCINO, PASQUINO, PELLEGRINO, ROGNONI,
SMURAGLIA, SCIVOLETTO, SELLITTI e STEFANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1995

Norme contro la violenza sessuale

ONOREVOLI SENATORI. - Questa proposta di riforma in materia di violenza sessuale nasce dall'elaborazione comune di senatrici di tutti i gruppi parlamentari.

Essa segue un dibattito ventennale che, appassionato e fecondo, non era però mai sfociato nell'approvazione di un testo.

Questo disegno di legge trova ragione - per ciascuna di noi, e per tutte insieme - nell'assunzione di responsabilità che, da elette, abbiamo ritenuto di dover assumere nei confronti della maggioranza delle donne di questo Paese.

Esse hanno, in questi anni, continuato a chiedere l'approvazione di una legge che mutasse la collocazione sistematica del reato di violenza; unificasse il delitto di vio-

lenza carnale con il delitto di atti di libidine violenti; prevedesse un regime di procedibilità coerente e con la libertà di ciascuna e con la tutela dei soggetti più deboli o esposti; contenesse norme processuali che coniugassero - specie nella ipotesi di parte offesa minorene - le esigenze di accertamento della verità e quelle di tutela della riservatezza.

Questo disegno di legge è la nostra risposta a quella richiesta. Esso rappresenta, anche, un compiuto gesto di autonomia politica di ciascuna delle firmatarie.

Il disegno di legge è firmato in ordine alfabetico perchè comune è stata la decisione, comune il percorso, comune l'elaborazione e comune ne è la responsabilità.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo, nonchè gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-bis. - (*Violenza sessuale*). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Nei casi di lieve entità la pena è diminuita sino alla metà.

Alla stessa pena soggiace chi determina taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-ter. - (*Aggravanti specifiche*). - La pena è della reclusione da sei a dodici anni quando ricorre una delle seguenti circostanze:

1) il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

3) il fatto è commesso da persona travisata;

4) il fatto è commesso su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-quater. - (*Atti sessuali con minorenni*). - Soggiace alla pena stabilita nell'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni quattordici ovvero con una persona minore di anni sedici di cui sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, o che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso da più persone riunite.

Se il minorenni non ha compiuto i dieci anni, si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, ultimo comma».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-quinquies. - (*Violenza sessuale di gruppo*). - Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti di violenza di cui all'articolo 609-bis.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quinqüies* del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*sexies*. - (*Querela di parte - Gratuito patrocinio*). - I delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*ter* sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, il termine per la proposizione della querela è di centottanta giorni.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore, dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

3) qualora, nel corso del procedimento, vengano acquisiti elementi a carico del medesimo imputato per fatti della stessa specie.

La persona offesa dal reato è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*septies*. - (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*quinqüies* comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del delitto;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione del nome della parte offesa».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*opties*. - (*Generalità della persona offesa*). - Nel caso dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*quinquies*, le generalità della persona offesa e l'immagine della stessa non possono essere rese pubbliche senza il suo consenso. I contravventori sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 609-*opties* del codice penale, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*nonies*. - (*Comunicazione al tribunale per i minorenni*). - Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*quinquies*, commesso in danno di minorenni, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenni e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento».

Art. 10.

1. L'indagato per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*quin-*

quies del codice penale, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, è sottoposto ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili.

Art. 11.

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il giudice deve procedere con l'incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza delle persone minori di anni sedici nel caso di indagini per ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies del codice penale».

Art. 12.

1. All'articolo 401 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di indagini che riguardino le ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui all'articolo 398, comma 2, stabilisce il luogo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio in modo da tutelare la dignità e la riservatezza del minore. A tal fine l'udienza, ferma restando la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza, o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore.».

Art. 13.

1. All'articolo 472 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Il dibattimento relativo ai delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-qua-

ter e 609-*quinqüies* del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede comunque a porte chiuse quanto la parte offesa è minorenni.

4-*ter*. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma 4-*bis* non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto».